

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 21.9.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel settembre 2007, il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per € 30.000, da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 387,95. In quella occasione venivano sottoscritte anche due polizze assicurative: l'una, a copertura del rischio di credito conseguente alla morte o infortunio, prevedeva a carico del cliente un premio unico e anticipato (€ 2.240,50) per tutto il periodo assicurato; l'altra, finalizzata a tenere parzialmente indenne il medesimo cliente da eventuali costi sanitari e non ancorata alla durata del finanziamento, prevedeva un premio periodico di € 233,00. In data 15 gennaio 2010, il ricorrente provvedeva all'estinzione anticipata del finanziamento versando l'importo di € 28.197,57 e, contestualmente, richiedeva il rimborso della quota parte di premio assicurativo per le due polizze, limitatamente al periodo di copertura non goduto. Con nota del successivo 29 gennaio, il ricorrente, appresa per le vie brevi la somma che l'intermediario intendeva liquidare (€ 1.313,79), ne contestava il conteggio.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciononostante, il resistente effettuava il rimborso per la somma già precedentemente comunicata, non fornendo riscontro alcuno in ordine alle modalità di calcolo del rimborso.

In forza di tale comportamento, in data 17/3/2010, il cliente presentava un formale reclamo per riaffermare, innanzitutto, la pretesa a conoscere le modalità di calcolo della somma liquidata, considerato che, sulla base dei conteggi da lui stesso effettuati, la quota parte di premio assicurativo, per la copertura non goduta, avrebbe dovuto essere superiore di almeno € 400. Con riferimento a tale reclamo, l'intermediario non forniva alcuna risposta.

Con il ricorso, pervenuto il 14/5/2010, l'esponente richiedeva all'ABF di:

- poter conoscere dall'intermediario le modalità di calcolo utilizzate per determinare la quota parte di premio assicurativo relativo al periodo di copertura non goduto;
- ottenere l'integrazione dell'eventuale differenza a suo favore, oltre al rimborso di € 20,00 versati a titolo di contributo spese per il procedimento.

Dopo breve ricostruzione dei fatti, la società finanziaria, in sede di controdeduzioni, eccepeva l'irricevibilità del ricorso in quanto l'oggetto della controversia, cioè l'estinzione del contratto di assicurazione, esulava alla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, che non poteva pronunciarsi su "*servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra cliente e intermediario*". Subordinatamente, nel merito, chiariva che la somma da rimborsare era stata determinata sulla base del "criterio tecnico" fornito dalla stessa compagnia assicurativa, testualmente denominato "*regola del 78*". L'applicazione di tale criterio restituisce l'importo di € 1.313,79, regolarmente accreditato al cliente con bonifico. Chiedeva pertanto dichiararsi l'irricevibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Ritiene il Collegio che, in via preliminare, relativamente alla seconda polizza (quella sui costi sanitari), occorra prendere atto che nessuna richiesta risulta formalizzata in ricorso e che, pertanto, l'originaria domanda (pur considerata e proposta nel reclamo) deve intendersi rinunciata, ancor più perché tale seconda polizza non prevedeva il pagamento anticipato del premio.

In ordine alle eccezioni formulate, occorre poi considerare che la valutazione richiesta dal ricorrente non appare pregiudicata dall'oggetto (materia) della domanda, giacché l'esame della polizza è certamente possibile, almeno *incidenter tantum*, anche sulla scorta dell'incontestabile rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento; la regolamentazione contrattuale, infatti, collega il corso del rapporto assicurativo alle sorti del finanziamento (la polizza, indiscutibilmente, copriva il rischio collegato al credito).

Tanto anche in ragione, poi, del principio di effettività della tutela, posto a fondamento normativo del sistema dell'ABF, che impone di valorizzare un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell'intermediario collocatore quale naturale interlocutore nella gestione del rapporto. Su tale ultimo aspetto, sembra utile richiamare, in via analogica, le c.d. "vendite a catena", in relazione alle quali la dottrina e la giurisprudenza hanno sviluppato negli anni orientamenti ispirati alla volontà di rendere effettiva la tutela del consumatore, in ordine al risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa venduta. Occorre, inoltre, ricordare che, sulla base della giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, la banca che "induce" a concludere un contratto con altro



soggetto, può comunque sempre incorrere in responsabilità. Sul punto, sembra opportuno, ancora, segnalare le precise disposizioni impartite dal Governatore della Banca d'Italia, contenute nel documento del 20 aprile 2010, n.3131116/10.

Rispetto alla vicenda specifica, infine, appare esaustivo il testo dell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (*"Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"*). Detto accordo prevede espressamente che: *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato."*

Accertata, quindi, sia la competenza, sia l'astratta fondatezza della domanda formulata dal ricorrente, ad avviso del Collegio, la specifica previsione contenuta nel testo del citato "accordo" è utile anche per procedere ad una rideterminazione dell'entità della somma da rimborsare.

Ed infatti, non apparendo convincente l'assunto del resistente (in merito al cd "criterio tecnico della regola 78", che, a suo dire, andrebbe applicato per la determinazione della quota parte di premio da restituire) dovrà procedersi, invece, applicando "l'accordo ABI-Ania", a rideterminare l'importo dovuto *"in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua, relativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura"*.

Applicando tale criterio, il Collegio è arrivato a rideterminare l'importo come specificato in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di Euro 404,07.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI